

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 19 giugno 1964, del Consiglio di Stato, concernente
la modifica dell'art. 2 della legge 19 aprile 1960,
sulla lotta contro le epizootie
(del 15 ottobre 1964)

Il messaggio in esame propone due modifiche alla legge 19 aprile 1960 sulla lotta contro le epizootie.

La prima riguarda l'esame batteriologico delle carni che, a seguito delle nuove istruzioni federali del 1. gennaio 1963, è resa obbligatoria per tutte le macellazioni di animali non perfettamente sani. Le spese relative, finora sopportate dai proprietari e sussidiate dal Cantone nella misura del 40 %, vengono ora assunte interamente dal Cantone. Trattasi di una spesa preventivata in Fr. 5.000,— all'anno, al beneficio di un sussidio federale del 40 %. Spesa ampiamente giustificata dalla grande importanza che queste analisi rivestono per una efficace protezione della salute dei consumatori.

La seconda proposta suggerisce lo stralcio del paragrafo b dell'art. 2, che stabilisce un sussidio del 25 % per la lotta contro la tricomoniassi (aborto precoce) con la giustificazione che tale malattia è ora praticamente scomparsa dal nostro Cantone.

In pratica esiste però la possibilità che la tricomoniassi possa di nuovo riapparire, per cui la vostra Commissione ritiene opportuno lasciare nella legge questa disposizione per dare allo Stato la possibilità, in caso di bisogno, di intervenire tempestivamente e in modo efficace come in passato.

L'art. 2 del disegno di legge deve quindi essere modificato come segue :

Art. 2.

Lo Stato assume le spese cagionate da misure ordinate dall'Autorità per la lotta contro la febbre aftosa, la tubercolosi dei bovini e dei caprini, la brucellosi dei bovini, delle capre e delle pecore, l'acariosi delle api, nonché le spese per l'analisi batteriologica delle carni.

Lo Stato sussidia inoltre :

- a) nella misura del 40 % le spese per la lotta contro il carbonchio ematico e sintomatico, la peste suina, l'agalassia, il colera e la peste dei volatili, la mixomatosi, la rogna dei bovini e degli ovini ;
- b) nella misura del 25 % le spese sopportate dai proprietari di bestiame bovino, dai consorzi o da altri enti, nella lotta contro la tricomoniassi (aborto precoce) quando le misure sono intraprese in forma collettiva e sotto la vigilanza dell'Autorità cantonale.

La Commissione propone pertanto al Gran Consiglio di approvare il messaggio del Consiglio di Stato e il relativo disegno di legge con la modifica da noi proposta.

Per la Commissione della Gestione :
Guscetti, relatore

Agustoni — Antognini — Boffa —
Borella — Bottani — Coppi — Fra-
schina — Generali — Patocchi —
Rossi-Bertoni — Visani